



Mercatini di Natale in occasione della
7^ EDIZIONE DEL GNOCCO FRITTO E DEL
PRESEPE GIGANTE DI MARCHETTO

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA VENDITA OCCASIONALE

Art. 1 – Definizione

Il mercatino, che si svolge in occasione della “7^a edizione del gnocco fritto” e dell’inaugurazione della manifestazione denominata “Presepe Gigante di Marchetto”, è promosso ed organizzata dalla Pro Loco di Mosso APS, con sede in Valdilana, via Q. Sella 129, 13835 (BI). CF: 01354560029.

Il mercatino si svolge nella piazza della località di Mosso, in data 3 novembre e 1 dicembre 2024.

Art. 2 – Tipologia della manifestazione

Trattasi di manifestazione che si svolge in due edizioni a cadenza annuale, le date possono variare da un anno all’altro. La manifestazione ha carattere prevalente di vendita occasionale e vede una marginale partecipazione di venditori professionali (commercianti su aree pubbliche, titolari di autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche, produttori agricoli, artigiani etc).

E’ prevista, altresì, la presenza di esercizio temporaneo della somministrazione.

L’Associazione promotrice conferma al Comune annualmente, con un mese di anticipo, lo svolgimento della manifestazione con relativa richiesta per l’emissione di ordinanza per l’istituzione del divieto di sosta temporaneo in Piazza Italia, località Mosso, Comune di Valdilana.

Art. 3 – Quantificazione degli spazi disponibili

L’assegnazione degli spazi avverrà in base alla data di presentazione delle richieste, fino ad esaurimento.

I posteggi avranno in media dimensioni di metri 3 x 3 cad.

La manifestazione si articola in una sola giornata. Sono individuati n. 28 posteggi.

Il collocamento degli stessi sarà settorializzato in base alle specifiche tipologie di vendita, tipo: commercio – hobbistica – associazioni no profit – stand promozionali.

Le dimensioni, la destinazione ed ubicazione sono riportate nella planimetria individuata come “ALLEGATO A” che costituisce parte integrante del presente regolamento.

I dati particolareggiati dei partecipanti numero e tipologia, saranno comunicati alla chiusura delle domande di partecipazione che resta stabilita entro giorni sei dall’inizio della manifestazione.

Art. 4 – Categorie ammesse

Le categorie e le quantità ammesse al mercatino di Natale sono le seguenti:

- N. 10 venditori occasionali;
- N. 10 venditori professionali;
- N. 6 associazioni e soggetti no profit.
- N. 2 esercenti somministrazione temporanea

Art. 5 - Modalità e tempistiche

Gli interessati che intendono partecipare al mercatino devono compilare il modulo fornito dall’organizzatore stesso entro 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, ALLEGATO B.

Gli operatori non professionali che intendono esercitare la somministrazione temporanea nel mercatino devono produrre apposita SCIA al Comune di Valdilana, anche tramite il portale SUAP, previo assenso del soggetto promotore.

Qualora i posteggi destinati alle altre categorie, non fossero richiesti entro il termine di cui all’articolo 5), verranno assegnati ai venditori occasionali che abbiano inviato richiesta.

L’assegnazione temporanea del posteggio non costituisce priorità acquisita per le edizioni successive.

Art. 6 – Modalità di accesso al mercatino

I venditori occasionali possono accedere all’area del mercatino con il proprio automezzo sino in corrispondenza dello stallo di sosta assegnato per lo scarico e successivo carico della merce e delle strutture di appoggio (tavoli, gazebo, sedie, ecc..).

Potranno poi usufruire dei parcheggi pubblici dislocati sia nella piazza che nelle immediate vicinanze.

Art. 7 – Orari di svolgimento

Gli orari di svolgimento sono articolati come segue:

- gli operatori cui è stata comunicata dal soggetto promotore l'assegnazione temporanea di posteggio dovranno trovarsi nell'area del mercatino entro e non oltre le ore 9,00 del giorno di svolgimento.
- i partecipanti dovranno provvedere allo sgombero totale dell'area assegnata temporaneamente entro e non oltre le ore 18.30.

Art. 8 – Vidimazione tesserini

I venditori occasionali che hanno ricevuto conferma dell'assegnazione del posteggio, prima di occuparlo con beni e attrezzature devono esibire agli addetti del soggetto organizzatore i seguenti documenti:

- tesserino per venditori occasionali personale;
- due copie dell'elenco dei beni posti in vendita, suddivisi per categorie e numerati, predisposto su base dell'apposito modello regionale; ALLEGATO C.

Gli addetti del soggetto organizzatore provvedono a vidimarli come disposto dall'articolo 11-ter commi 2) e 3) della L.R. 12 novembre 1999, n. 28.

Art. 9 – Obblighi e divieti da parte degli espositori

I venditori occasionali che partecipano al mercatino devono attenersi alle norme regionali di settore.

Gli operatori che partecipano al mercatino devono svolgere l'attività nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, igienico-sanitarie, nonché delle norme in materia di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

Art. 10 – Adempimenti del soggetto organizzatore

Il soggetto organizzatore si impegna al rispetto delle norme vigenti in materia di mercatini e svolge le seguenti funzioni delegate nell'ambito della gestione del mercatino:

- riceve e valuta le richieste;
- predispone elenco dei venditori occasionali che hanno ottenuto l'assegnazione del posteggio e ne invia copia all'ufficio comunale preposto con almeno un preavviso di 7 (sette) giorni rispetto allo svolgimento della manifestazione; l'elenco deve riportare almeno le generalità del soggetto ed il codice fiscale;
- comunica ai soggetti ammessi, in forma scritta, l'assegnazione del posteggio;
- provvede alla vidimazione dei tesserini prima che i venditori occasionali occupino il posteggio con beni ed attrezzature;

- all'atto della vidimazione verifica che sia presente il titolare del tesserino; in caso negativo non procede alla vidimazione e non assegna il posteggio;
- provvede alla vidimazione dell'elenco dei beni posti in vendita, esibito in duplice copia, per restituirne una copia all'interessato e trattenere la rimanente per il successivo inoltro all'ufficio comunale preposto;
- annota la presenza dei venditori occasionali e gli estremi del relativo tesserino vidimato (numero, data di rilascio, comune di rilascio), per l'inoltro all'ufficio comunale preposto, unitamente alle copie dei beni posti in vendita, a loro volta vidimate, entro il termine di 5 (cinque) giorni successivamente allo svolgimento della manifestazione;
- segnala tempestivamente ogni palese violazione alle norme sulla vendita non occasionale di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo;

Art. 11 - Sanzioni

I venditori occasionali sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 11-ter della L.R. 12 novembre 1999, n. 28

Art. 12 – Rinvii ad altre norme

I venditori professionali che partecipano al mercatino devono svolgere l'attività nel rispetto della normativa di settore nazionale e regionale nonché del Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche per quanto compatibili.

Gli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, ancorché temporanea, devono svolgere l'attività nel rispetto della normativa regionale di settore e di pubblica sicurezza.

Il pagamento del Canone Unico Patrimoniale è a carico del soggetto organizzatore. Sono esclusi dal pagamento della quota di partecipazione le associazioni no profit.